

Pubblicato il 16/01/2024

N. 00535/2024REG.PROV.COLL.
N. 05210/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5210 del 2023, proposto dalla dottoressa -OMISSIS-rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Ciabrone e Antonella Mascaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

- l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Iolanda Giordanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Regione Calabria, non costituita in giudizio;
- il Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

- della dottoressa -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- della dottoressa -OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, della dottoressa -OMISSIS- e del Commissario *ad acta* al Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023, il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con deliberazione del Commissario straordinario del 24 febbraio 2021, n. -OMISSIS- l'Azienda Ospedaliera -OMISSIS- ha indetto un avviso pubblico per la copertura di due posti di dirigente medico specialista in ostetricia e ginecologia.

1.2. A tale procedura - articolata in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale, nonché nella valutazione dei titoli - ha partecipato, tra gli altri candidati, pure l'odierna appellante, dottoressa -OMISSIS- che, non avendo superato la prima prova scritta, nella quale ha conseguito una valutazione di 9 punti su 30, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23 febbraio 2022, chiedendone l'annullamento, previa sospensione.

1.3. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità di detto atto, sul presupposto che il Presidente della commissione esaminatrice, prof. -OMISSIS-, avrebbe dovuto astenersi per conflitto di interesse, derivante, a suo dire, da plurime ragioni: in particolare, allega la ricorrente, per la sussistenza di una situazione di grave inimicizia tra questi e il prof. -OMISSIS-, marito della ricorrente, poiché

quest'ultimo aveva reso sommarie informazioni testimoniali in un procedimento penale in corso contro il prof. -OMISSIS-, -OMISSIS- del citato prof. -OMISSIS-; inoltre, quest'ultimo avrebbe, a sua volta, manifestato l'intenzione di denunciare il nominato coniuge della ricorrente.

1.4. La ricorrente ha contestato, ancora, la scelta della Commissione di ammettere tutti i concorrenti alla seconda prova, con riserva di valutare il superamento della prima prova scritta; nonché la tardività nella redazione dei criteri di valutazione dei titoli, oltre alla mancanza di una puntuale indicazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali da parte della Commissione; ha sostenuto infine che il Presidente della commissione avrebbe curato pubblicazioni scientifiche con i candidati del concorso.

1.5. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, eccependo il suo difetto di legittimazione processuale passiva, essendo oggetto di impugnazione atti emessi dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza, non riconducibili al medesimo.

1.6. Si è, altresì, costituita l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.

1.7. Con l'ordinanza 30 settembre 2022, n. -OMISSIS-, il primo giudice ha respinto la domanda cautelare proposta dall'appellante.

1.8. Con la sentenza n. -OMISSIS-, del 10 maggio 2023, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, previa estromissione della Regione Calabria e del Commissario *ad acta*, ha respinto il ricorso.

1.9. Avverso tale sentenza ha proposto appello la dottoressa -OMISSIS- articolando sei distinti motivi e, ne ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.

1.10. Si sono costituiti gli appellati Azienda Ospedaliera di Cosenza e Commissario *ad acta* per il piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione

Calabria per chiedere la reiezione del ricorso.

1.11. Si sono, altresì, costituiti i controinteressati, dottoressa -OMISSIS-, anch'essi opponendosi all'accoglimento dell'appello.

1.12. Nella camera di consiglio del 23 febbraio 2020, fissata per l'esame della domanda di sospensiva proposta dall'appellante, il Collegio ha accolto la stessa limitatamente alla sollecita fissazione dell'esame del merito.

1.13. Infine, nell'udienza pubblica del 23 novembre 2023, il Collegio, udita la discussione dei difensori come da verbale, ha trattenuto la causa in decisione.

2. L'appello non risulta fondato.

3. Anzitutto deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata in via preliminare dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza, sul rilievo dell'asserita violazione dell'onere di specificazione dei motivi di cui all'articolo 101, comma 1, c.p.a. da parte dell'appellante.

L'eccezione è destituita di giuridico fondamento, dovendosi ritenere che sebbene i motivi di appello sono in gran parte riproduttivi delle censure di primo grado, lo sono certamente in chiave critica rispetto alle statuizioni della sentenza appellata; statuizioni che sono state espressamente richiamate e censurate nell'appello medesimo.

4. Tanto premesso e venendo all'esame del merito del gravame all'esame va, anzitutto, respinto il primo motivo d'appello, a mezzo del quale la dottoressa -OMISSIS- ha censurato la statuizione di difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria e del Commissario *ad acta* avendo, a suo dire, del tutto illegittimamente il primo giudice accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di entrambi i soggetti resistenti.

4.1. Anche tali argomenti non hanno pregio.

4.2. Al riguardo, va ribadito il principio in base al quale nel processo amministrativo impugnatorio, ai sensi degli articoli 41, comma 1, e 35, comma 1, lett. *b*), c.p.a., la legittimazione passiva spetta, in via esclusiva, "*alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato*", alla quale, perciò, il ricorso introduttivo - a mezzo del quale è "*proposta l'azione di annullamento*" -, deve

essere notificato, a pena di inammissibilità, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio processuale (cfr. *ex plurimis* Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2021, n. 330).

4.3. Nel caso di specie, al di là delle considerazioni svolte dall'appellante, circa il ruolo e le funzioni istituzionali di Regione e Commissario *ad acta*, in relazione al comparto sanità, è indubitabile che gli atti impugnati in prime cure non risultano emanati dalle dette amministrazioni, essendo tutti riconducibili alla Azienda Ospedaliera.

4.4. Di qui complessivamente l'infondatezza del motivo in esame.

5. Con il secondo motivo di appello, ancora, la dottoressa -OMISSIS- sostiene che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto infondati - in quanto a suo dire sovrapponibili - sia il primo motivo del ricorso originario che il primo motivo della memoria per motivi aggiunti là dove la ricorrente aveva sottolineato che sussistevano due ipotesi di conflitto di interessi, riguardanti il Presidente della Commissione, dottor -OMISSIS-, sia in relazione alla singola candidata, odierna appellante, sia in relazione ad altri concorrenti: per quanto riguarda la prima ipotesi di incompatibilità, relativa alla grave inimicizia tra il Presidente di Commissione, l'appellante e il di lei coniuge prof. -OMISSIS-, il dottor -OMISSIS- già per tale motivo avrebbe dovuto astenersi in ragione del conflitto di interessi anche potenziale, siccome previsto dall'art. 6 *bis* della legge n. 241/1990 come introdotto dalla legge n. 190/2012 (cd. legge anticorruzione): *a*) avendo il prof. -OMISSIS- presentato querela nei confronti del prof. -OMISSIS-, per avere questi impiegato quale facente funzioni il prof. -OMISSIS-, per ovviare all'incompatibilità del denunciato a svolgere le funzioni di direzione di due presidi ospedalieri; *b*) avendo, al di là del tenore delle intercettazioni contenute nelle informative della Guardia di Finanza del 16 marzo 2018 e del 27 febbraio 2019, il prof. -OMISSIS- dichiarato la sua intenzione di procedere penalmente nei confronti il prof. -OMISSIS- sebbene, poi, la denuncia penale sia stata presentata dall'Università -OMISSIS-, nella persona del dott. -OMISSIS-: di qui l'obbligo di astenersi ovvero, quanto

meno, di comunicare la circostanza al fine di far valutare all'Azienda Ospedaliera di Cosenza l'eventuale sussistenza o meno le denunciate ipotesi di conflitto d'interessi; c) essendo stato dimostrato come le partecipazioni comuni a convegni siano state molteplici, non solo in sede ma anche fuori sede, circostanze tutte che lascerebbero trasparire a dire dell'appellante un'indubbia abitudine di frequentazione con altri candidati. Infatti, soggiunge l'appellante, chi organizza il convegno fuori sede è la medesima persona che decide chi deve partecipare tra i suoi colleghi/allievi in sede. Tutte tali circostanze sarebbero state comprovate con locandine, depositate negli atti di primo grado ma non esaminate dal Tribunale.

5.1. La tesi dell'appellante non può essere condivisa.

5.2. In particolare, con riferimento al presunto conflitto d'interessi in capo al Presidente della Commissione d'esame, le pur consistenti circostanze segnalate dalla appellante non integrano, ad avviso del Collegio, alcuna ipotesi di astensione obbligatoria che, secondo una giurisprudenza non recente, ma tuttora valida (Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2014, n. 1577), *“vanno identificate in quelle di cui al primo comma dell'articolo 51 c.p.c., anche ai fini delle incompatibilità a far parte di organi collegiali”*. Nella predetta decisione, sia pure in termini generali, è stato altresì ricordato che: le cause di incompatibilità di cui al ripetuto articolo 51, com'è noto (cfr., per tutti, Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2013 n. 477) estensibili a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, rivestono un carattere tassativo e sfuggono quindi ad ogni tentativo di manipolazione analogica (arg. ex Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2007, n. 1011), all'evidente scopo di tutelare l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici. Tutto ciò per evitare, soprattutto, interferenze o interventi esterni, preordinati, con effetto parimenti abusivo a quello dell'omessa astensione di chi versi in patente conflitto d'interessi, a determinare, mediante usi forzati o infondati di detti obblighi, una composizione gradita o intimorita dell'organo giudicante.

5.3. Ne consegue che le ipotesi di incompatibilità allo svolgimento delle funzioni di componente di Commissione di concorso, non previste da norme dirette espressamente a salvaguardare l'imparzialità dei giudizi della Commissione, devono ricondursi ai principi contenuti negli articoli 51 e 52 c.p.c., restando residualmente affidata al senso di responsabilità e correttezza degli interessati, la possibilità di astensione in ispecie facoltativa, qualora ricorrano gravi ragioni di convenienza (*cf.* Cons. Stato, sez. VI, 6 novembre 1997, n. 1617). E, in effetti, la situazione descritta dall'appellante, non integrando né una situazione di lite pendente, né gli estremi della inimicizia grave (come meglio appresso si dirà), potrebbe al più essere ricondotta a quei motivi di opportunità che, a norma del secondo comma del medesimo articolo 51 c.p.c., avrebbero a tutto concedere potuto legittimare una astensione facoltativa.

5.4. Si deve qui osservare, a confutazione degli assunti attorei, che:

a) devono essere condivise le conclusioni del primo giudice, circa l'inidoneità degli atti processuali penali prodotti dalla difesa appellante a dimostrare un' inimicizia del Presidente della Commissione nei confronti della istante o del di lei coniuge, potendo al più emergere che una siffatta inimicizia fosse coltivata da altro soggetto (prof. -OMISSIS-), estraneo alla procedura di esame e allegatamente legato al Presidente della Commissione (prof. -OMISSIS-), qualificato dall'appellante come “-OMISSIS-” di quest'ultimo. Al riguardo l'Azienda Ospedaliera ha in proposito posto in evidenza come nei fatti il prof. -OMISSIS-, fosse stato il “-OMISSIS-” un po' di tutti i sanitari impegnati presso la struttura nel settore dell'ostetricia e della ginecologia, ivi compresi la stessa ricorrente e il coniuge;

b) analogamente deve essere condivisa la valutazione di estraneità alla vicenda concorsuale per cui è causa del procedimento penale pendente (fra gli altri, anche) nei confronti del soggetto suindicato, nel quale il Presidente della Commissione di esame non risulta imputato e – soprattutto – né l'appellante né il di lei coniuge, risultano essere persone offese;

c) univoci elementi, nel senso voluto dall'appellante, non possono poi trarsi né dagli allegati verbali di s.i.t., atteso che, da un lato, rendere dichiarazioni testimoniali costituisce adempimento di un dovere civico e giuridico, in sé "neutro" rispetto alle persone sul conto delle quali tali dichiarazioni vengono rese; e, per altro verso, nelle dichiarazioni rese al pubblico ministero dalla dott.ssa -OMISSIS- non si rinviene alcunché di rilevante specificamente riferito al prof. -OMISSIS-, quale Presidente della Commissione di esame; né, ancora, dalle trascrizioni di intercettazioni telefoniche, dalle quali nemmeno si ricavano - per vero - elementi a sostegno di un'evidente ostilità o inimicizia, tanto meno dalle considerazioni contenute nelle informative di -OMISSIS-, prodotte dalla stessa appellante, piuttosto generiche e non supportate dal richiamo a specifiche fattispecie normative comportanti un dovere di astensione *ex art. 51 c.p.c.*

5.5. Naturalmente risultano estranei al perimetro del presente giudizio i fatti verificatisi in epoca successiva alla prova concorsuale per cui è causa, rappresentati dalla difesa appellante nella memoria *ex articolo 73 c.p.a.*, essendo pacifico che, la sussistenza o meno di un obbligo di astensione non può che essere verificata *ex ante*, con riferimento al momento in cui il soggetto interessato ha assunto la veste di Presidente della Commissione di esame.

5.6. D'altro canto, il Collegio è dell'avviso che la locuzione "*grave inimicizia*", idonea a determinare l'obbligo di astensione, sia esclusivamente quella originata da rapporti privati, estranei al processo o, in questo caso, al procedimento (Cons. giust. amm. sic., n. 228/2011; Cons. St., VI, n. 4759/2007), non potendosi ritenere - da sola- sufficiente, la proposizione di denunce da parte del soggetto sottoposto al procedimento.

5.7. Né vale, in senso contrario, sottolineare che l'allegata incompatibilità si possa basare sui pregressi rapporti tra il Presidente della Commissione e alcuni candidati: infatti, per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (da ultimo sent. n. 2438 del 2023), sono insufficienti a fondare un obbligo di astensione i meri rapporti di collaborazione scientifica, quale è

quello della partecipazione comune a opere collettive, occorrendo che sussistano rapporti di comunanza economica o professionale (e non sono tali, contrariamente a quanto assume l'appellante, quelli derivanti dall'averle le predette persone partecipato assieme a più convegni, a meno che non li avessero organizzati assieme, ciò che nella specie non risulta).

6. Con il terzo motivo di appello, ancora, la dottoressa -OMISSIS- ripropone le censure relative all'illegittima modifica dei criteri di valutazione, cui la Commissione avrebbe proceduto a seguito dell'avvio della procedura concorsuale.

Nello specifico l'appellante lamenta che: *a)* sarebbe illegittima la scelta - quanto alla valutazione dei titoli - di restringere solo agli ultimi cinque anni il perimetro dei titoli valutabili; *b)* quanto invece ai criteri di valutazione delle prove di esame, questi sarebbero stati, a suo dire, illegittimamente integrati in occasione dell'elaborazione dei quesiti per le prove scritte, introducendovi il riferimento alle "*linee guida*".

6.1. Riguardo al il primo profilo deve, ad avviso del Collegio, trovare piena conferma la statuizione di inammissibilità sul punto cui è pervenuto il primo giudice: infatti, dal verbale della Commissione di esame n. 1 del 14 giugno 2022, emerge che alla valutazione dei titoli dei candidati presenti alle prove scritte si procedette prima della correzione delle prove scritte, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'articolo 8, comma 1, del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, e, pertanto, la successiva insufficienza, riportata dall'odierna appellante, alle prove medesime, priva l'interessata di interesse a censurare tale passaggio procedimentale; tanto più che nella valutazione dei titoli la dottoressa -OMISSIS- ha ottenuto il punteggio massimo.

6.2. Né può condividersi la pur suggestiva impostazione dell'appellante, secondo cui, essendovi stata una violazione dell'anonimato delle prove, la Commissione avrebbe operato intenzionalmente nell'attribuzione del massimo punteggio nei titoli, per impedire alla stessa di superare la prova concorsuale. Ciò in quanto, in disparte il rilievo che un siffatto assunto, ove

dimostrato, integrerebbe finanche i presupposti per la configurabilità di fattispecie penalmente rilevanti, deve in contrario rilevarsi che nella specie non trova conferma l'assunto di fondo, circa la "riconoscibilità" dell'elaborato della odierna appellante; di tal che, l'operato della Commissione appare immune da vizi.

6.3. Analogamente deve essere disatteso anche il secondo profilo del motivo in esame, dal momento che l'indicazione nelle tracce d'esame delle "*linee guida*", cui doveva farsi riferimento nella risoluzione dei quesiti, non può essere qualificata come una modifica dei criteri di valutazione delle prove stesse: questi ultimi, infatti, da predeterminare anteriormente all'effettuazione delle prove d'esame (come precisa lo stesso articolo 8, comma 1, d.P.R. n. 483/1997, già citato), sono i parametri in base ai quali la Commissione procederà alla valutazione delle prove scritte ed all'attribuzione dei rispettivi punteggi; laddove, l'indicazione *de qua*, costituisce invece soltanto una precisazione della traccia, in funzione di ausilio ai candidati cui vengono indicati i testi di riferimento per lo svolgimento della prova.

6.4. Inconferente risulta poi la distinta questione relativa alla valenza delle "*linee guida*" in argomento, specie con riguardo alla loro effettiva attendibilità scientifica; tenuto conto che ciò attiene non già ai criteri di valutazione, quanto piuttosto allo svolgimento, in concreto, della valutazione delle prove da parte della Commissione ed ai suoi supposti vizi di legittimità, che formano oggetto della censura riproposta con il motivo seguente.

6.5. Infondate sono parimenti anche le censure riproposte con il quarto motivo d'appello, con riguardo alla valutazione di insufficienza operata dalla Commissione sulle prove d'esame della appellante, potendo osservarsi in particolare: *i.*) che la verifica disposta dal primo giudice ha fatto emergere che le cosiddette "*linee guida*", sulla base delle quali le prove d'esame sono state valutate, risultano scientificamente sostenibili anche per la fonte da cui promanavano, e ciò è sufficiente a sottrarre tale valutazione al sindacato giurisdizionale, rendendo vana l'insistenza dell'appellante sulla circostanza che

vi fossero – in tesi – altri criteri scientifici altrettanto validi; *ii.*) che, tanto premesso, le censure sul punteggio assegnato alla appellante esorbitano chiaramente dai limiti del sindacato giudiziale consentito sulle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione di esame.

6.6. Nello specifico, non può, invero, convenirsi con l'impostazione proposta dalla difesa appellante, secondo cui l'erroneità di una singola domanda, riconosciuta dalla stessa Amministrazione appellata, stante l'obsolescenza dello specifico testo scientifico in quel caso impiegato per la valutazione, possa produrre l'effetto di inficiare la valutazione dell'intera prova d'esame.

7. Deve essere respinto anche il quinto motivo di gravame, a mezzo del quale sono state reiterate le doglianze in punto di allegata violazione delle garanzie dell'anonimato delle prove di esame, ancora una volta declinate sotto un duplice profilo e precisamente con riguardo: *a)* alle modalità telematiche seguite per la correzione e la valutazione degli elaborati; *b)* alla già vista questione delle “*linee guida*”, indicate, a suo dire, dalla Commissione al precipuo scopo di avvantaggiare i candidati i quali, conoscendole, vi avrebbero fatto riferimento; laddove, invece la sola odierna appellante - che non le ha richiamate – avrebbe, perciò, solo reso “riconoscibile” il proprio elaborato.

7.1. La valutazione del primo giudice va ancora una volta immune da censura perché, quanto al primo profilo, l'Azienda Ospedaliera appellata ha ampiamente dedotto, senza essere adeguatamente smentita, in ordine alla puntuale applicazione da parte della Commissione delle regole dell'*iter* telematico di valutazione; con riguardo al secondo assunto, la fondatezza di tale profilo avrebbe dovuto postulare, a tacer d'altro, che la Commissione fosse a conoscenza del fatto che la candidata ignorasse o, comunque, ritenesse non affidabili o attuali le “*linee guida*” richiamate nelle tracce d'esame, che erano state peraltro prescelte come testo di riferimento. Di tale circostanza non è stata tuttavia fornita dalla appellante alcuna prova.

8. Infondato è, infine, il sesto mezzo, con cui la dottoressa -OMISSIS- ripropone la censura relativa alla eccessiva brevità del tempo allegatamente impiegato dalla Commissione per la correzione degli elaborati.

8.1. Sul punto è sufficiente far richiamo alla giurisprudenza consolidata (Cons. Stato sent. 13 aprile 2016, n. 1446), in ragione della quale la ritenuta eccessiva brevità dei tempi di valutazione non è, di per sé e in assenza di ulteriori elementi idonei a disvelare anomalie nell'operato della commissione di esame, circostanza idonea a viziare la legittimità dei giudizi, non essendovi, a tacer d'altro, prova di chi possa essere stato avvantaggiato e chi svantaggiato da una presunta "superficialità" nella lettura e valutazione degli elaborati.

8.2. Per vero, la peculiare impostazione dell'odierna appellante si risolve nel ritenere che, stante quanto sopra rappresentato in ordine alle finalità dell'indicazione delle "linee guida" contestate dall'appellante stessa, la correzione possa essersi ridotta a verificare molto rapidamente quali fra i candidati avessero riprodotto le ridette "linee guida" e quali no: ma, per le stesse ragioni già evidenziate ai punti che precedono, questa impostazione di estrema gravità rimane congetturale e sfornita di adeguata prova.

9. All'infondatezza di tutti gli altri motivi d'appello segue anche la reiezione dell'ultimo mezzo, col quale si censura la condanna alle spese della ricorrente in primo grado: al riguardo, il T.A.R. ha fatto buon governo del principio della soccombenza, con statuizione la quale – anche in questo caso in forza di pacifica giurisprudenza – sfugge al sindacato del giudice d'appello fuori dei casi in cui questo decida di riformare il *decisum* di prime cure, ribaltando la stessa soccombenza.

10. Peraltro, le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: cfr., *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

10.1. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

11. In considerazione della peculiarità della vicenda esaminata e, della difformità degli orientamenti giurisprudenziali su alcune questioni trattate, le spese del grado possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dalla dottoressa -OMISSIS-lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità oltre della appellante e delle altre persone citate nel presente provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Luca Di Raimondo, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonio Massimo Marra

IL PRESIDENTE
Raffaele Greco

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.